

Statuto di ActionAid International Italia E.T.S.

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1 - Denominazione - E' costituita un'associazione denominata: "**ActionAid International Italia E.T.S.**" In forma abbreviata "**AA Italia E.T.S.**".

Si fa uso della locuzione "ente del terzo settore "o dell'acronimo "E.T.S." nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2 – Sede - L'Associazione ha sede in Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, filiali, uffici e rappresentanze.

ART. 3 – Durata – L'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II

SCOPI – VALORI—ATTIVITA'– FONTI DI FINANZIAMENTO-DIVIETI

ART. 4 - Scopi e Valori - L'Associazione non ha scopi di lucro. L'Associazione è impegnata a costruire sia livello nazionale e sia attraverso attività di solidarietà internazionale e cooperazione internazionale, un mondo equo e più giusto per tutti e tutte, nel quale ognuno abbia pieni diritti. L'Associazione intende perseguire in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. L'Associazione lavora per **promuovere** e animare spazi di partecipazione, per **coinvolgere** persone e comunità nella tutela dei propri diritti, collaborando a livello locale, nazionale e internazionale per **far crescere** l'equità sociale, e **sostenere** chi vive in situazioni di povertà e marginalità.

In linea con ActionAid International i valori che ispirano l'Associazione sono:

- a) Rispetto reciproco: AA Italia crede nell'uguale dignità di tutti gli uomini e le donne e nel valore della diversità.
- b) Onestà e trasparenza: AA Italia desidera essere chiara e trasparente nelle proprie azioni e comunicazioni.
- c) Uguaglianza e giustizia: AA Italia lavora per garantire ad ognuno eque opportunità nel portare avanti un progetto di sviluppo personale ed un progetto di sviluppo per la comunità in cui vive.
- d) Solidarietà: AA Italia si impegna in un lavoro costante verso le persone povere ed emarginate dal potere nelle mani dei più forti.
- e) Coraggio nelle proprie convinzioni: AA Italia utilizza vigore e creatività per ottenere spazio e risorse dedicate alla causa della lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
- f) Umiltà: AA Italia è un interlocutore pronto all'ascolto e ha consapevolezza di essere parte di una più grande alleanza di forze che lottano insieme per sconfiggere la povertà e le disuguaglianze.
- g) Efficienza: AA Italia si impegna a gestire l'organizzazione nel modo più efficiente possibile, per massimizzare la quantità di risorse utilizzate nel perseguire il proprio obiettivo di vincere la povertà.
- h) Ricerca dell'eccellenza: AA Italia intende assicurarsi che il lavoro sia sempre svolto in modo preciso, efficace e con standard di qualità molto alti, in modo da essere un punto di riferimento per altri soggetti della società civile organizzata.
- i) Coerenza: AA Italia intende prendere le proprie decisioni sempre pensando alle conseguenze dirette ed indirette a cui porteranno per i poveri e gli esclusi.
- j) Indipendenza: AA Italia intende rimanere sempre indipendente da affiliazioni politiche, religiose o di altra natura.

ART. 5 – Attività

5.1 - Attività di interesse generale - L'Associazione, pertanto, può svolgere le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

1. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera n) del D.Lgs. 117/17;
2. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'articolo

- articolo 5 comma 1 lettera w) del D.Lgs. 117/17;
3. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera r) del D.Lgs. 117/17;
 4. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 117/17;
 5. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 117/17;
 6. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 117/17;
 7. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 117/17;
 8. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 117/17;
 9. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera o) del D.Lgs. 117/17;
 10. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge

- 6 giugno 2016, n. 106, ai sensi dell'articolo articolo 5 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 117/17;
11. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'articolo articolo 5 comma 1 lettera v) del D.Lgs. 117/17;
 12. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ai sensi dell'articolo articolo 5 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 117/17;
 13. L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente art. 5.1, a condizione che queste diverse attività siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Tali attività saranno individuate dal Consiglio Direttivo sulla base dei contenuti del predetto decreto ministeriale, ferma la competenza della Assemblea per tutte le modifiche che si rendesse necessario apportare al vigente statuto.

5.2 - Attività operative

Al fine di svolgere le attività di interesse generale e diverse sopra esposte, l'Associazione potrà porre in essere in via strumentale le seguenti attività:

- a) promuovere l'Associazione, sia in Italia sia all'estero, allo scopo anche di procurare contributi per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo, e finanziare e sviluppare attività in tutte le aree e settore di interesse generale come evidenziate al punto precedente 5.1.
- b) scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, opuscolo, manifesto e usare qualsiasi altro mezzo di informazione, sempre nei limiti delle attività di interesse generale dell'Associazione;
- c) prendere qualsiasi impegno di carattere fiduciario, sociale e caritatevole nei limiti consentiti dalla Legge;
- d) costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare qualsiasi ente o società del terzo settore, associazione, istituzione o fondazione con uno scopo analogo o strumentale a perseguire quello dell'Associazione e sottoscrivere e prestare garanzie monetarie per qualsiasi scopo di interesse collettivo, considerato rientrante negli scopi dell'Associazione;
- e) promuovere, organizzare, partecipare alla promozione e all'organizzazione di conferenze, corsi anche di formazione, mostre, riunioni, esibizioni ed ogni altro evento che possa contribuire al perseguimento delle attività di interesse generale dell'Associazione;
- f) negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con enti e società del

terzo settore, associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, società al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione delle attività di interesse generale dell'Associazione;

- g) comprare, prendere in locazione o in permuta, noleggiare o acquistare qualsiasi altro diritto reale o personale su beni mobili od immobili, che siano considerati necessari per le attività di interesse generale dell'Associazione;
- h) co-progettare e co-programmare con enti pubblici (ai sensi art. 55 del D.Lgs. 117/17) e svolgere attività e servizi di interesse generale compatibili con gli scopi dell'Associazione;
- i) con riferimento alla specifica finalità del contrasto alla violenza di genere, realizzare azioni finalizzate all'empowerment di donne fuoriuscite da percorsi di violenza, promuovere la ricerca, l'informazione e la diffusione di conoscenze, anche a scopo preventivo, su questi temi attraverso la promozione di iniziative specifiche ed attività di comunicazione pubblica, offrire supporto alle donne che subiscono molestie, maltrattamenti e molestie in famiglia, nel rispetto della loro cultura, etnia, religione, restituendo loro autonomia, maggior senso di intimità e autostima; sviluppare una forte solidarietà tra donne contro la violenza di ogni tipo;
- j) altre attività operative effettuabili in conformità con le attività di interesse generale e con le attività diverse.

ART 6 - Delle risorse finanziarie

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'associazione sono individuabili come di seguito:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici e di finanziatori privati di qualunque natura, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi, direttamente connesse a quelle di interesse generale, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla disciplina di cui al D.Lgs. 117/2017, anche con riferimento all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e decreti attuativi di riferimento nonché attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ed in conformità ai dettami

dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e decreti attuativi di riferimento;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in ogni caso in conformità alle previsioni dettate dal D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo Ente del Terzo Settore compatibili con la disciplina del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

l) altre entrate compatibili con la disciplina speciale propria di riferimento di cui alla legge 125/2014 relative alle O.S.C. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della citata legge 125/2014.

ART. 7 - Divieti - E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle previste e possibili per un ente del terzo settore in conformità al D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche.

TITOLO III

VOLONTARI E ATTIVISTI E BASI ACTIONAID

ART. 8 - Volontari e attivisti

8.1 Volontari – L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può avvalersi di volontari, che prestino la loro attività in modo non occasionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 17-18 e 19 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

8.2 Attivisti - L'Associazione può avvalersi altresì di attivisti occasionali, non inquadrabili come volontari, che contribuiscono alla realizzazione degli scopi della Associazione svolgendo in via occasionale attività, campagne ed iniziative di raccolta fondi a sostegno dell'Associazione.

ART. 9 – Basi ActionAid

9.1 Possono acquisire la qualifica di "Base ActionAid" tutti gli enti non lucrativi ed enti e società del terzo settore, indipendenti ed autonomi rispetto alla Associazione in ogni ambito ed in particolare in quelli organizzativo, giuridico, fiscale, amministrativo, finanziario e gestionale, che condividano con ActionAid uno scopo sociale e tematico, che siano in possesso dei requisiti per avere l'utilizzo del Marchio "ACTIONAID" e che abbiano ottenuto la sub-licenza d'uso del Marchio. Per acquisire la qualifica di "Base ActionAid" gli enti che vi aspirano devono avanzare formale richiesta al

Consiglio Direttivo di ActionAid e devono ottenere il gradimento da parte del Consiglio Direttivo stesso.

9.2 Le Basi ActionAid hanno diritto di intervento e di voto, a mezzo del proprio legale rappresentante ovvero di soggetto appositamente delegato, nell'Assemblea delle Basi ActionAid che si riunisce nelle modalità e nei tempi stabiliti dal proprio regolamento interno.

L'Assemblea delle Basi ActionAid approva un proprio regolamento interno e designa il proprio rappresentante che verrà proposto quale socio e membro del Consiglio Direttivo di AA Italia E.T.S., ai sensi dell'Art. 17. Compete al Consigliere uscente, nominato sulla base di designazione espressa dall'Assemblea delle Basi ActionAid, convocare l'Assemblea delle Basi ActionAid chiamata a designare il suo sostituto e, in caso di sua impossibilità, vi provvede il Presidente del Consiglio Direttivo di AA Italia. L'Assemblea delle Basi ActionAid è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea delle Basi ActionAid nomina il Segretario verbalizzante.

TITOLO IV

SOCI – MODALITA' DI AMMISSIONE – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

ART. 10 – Associati – Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, uomini e donne, enti non lucrativi ed enti e società del Terzo Settore, che ne condividano le finalità di interesse generale e gli scopi associativi identificati nella strategia organizzativa senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Tutti gli Associati hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli Associati sono tenuti a confermare per iscritto almeno una volta ogni 6 (sei) anni la volontà di permanere e contribuire alla vita associativa in qualità di Associati.

ART. 11 – Modalità di ammissione - Possono richiedere di diventare Associati i soggetti, muniti dei requisiti di onorabilità, che abbiano maturato esperienze e/o che siano in possesso di conoscenze negli ambiti di intervento dell'Associazione, che condividano gli scopi istituzionali della Associazione ed, essendo in possesso di qualificate competenze, conoscenze e significative esperienze, intendano adoperarsi per il perseguimento degli stessi.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sulla istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della successiva prima convocazione.

ART. 12 – Diritti e Doveri dell'Associato - Gli Associati hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se istituita) e di votare direttamente. Per gli Associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dalla Associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- esaminare i libri sociali in conformità a quanto previsto dall'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, a mezzo formale richiesta scritta da indirizzare al Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a rispondere ed a consentire l'esame dei libri sociali da parte dell'Associato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.

Gli Associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita eventualmente annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate in seno all'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità, ai principi e ai valori dell'Associazione.

Hanno diritto di voto nella Assemblea gli Associati iscritti da almeno 7 (sette) giorni del libro degli associati.

La quota associativa, se deliberata, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Associato, deve essere versata entro 30 (trenta) giorni della data programmata per l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

ART. 13 – Perdita della qualifica di Associato - La qualifica di Associato si perde per:

- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- mancata partecipazione fisica non giustificata a due Assemblee consecutive;

- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti commessi dall'Associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione;
- in caso di mancata conferma di adesione allo scadere dei 6 (sei) anni ai sensi dell'Art. 10.
- decesso;
- perdita dei requisiti di onorabilità.

ART. 14 – Esclusione dell'Associato – L'esclusione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'Associato è ammesso il ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

TITOLO V

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15 – Organi dell'associazione - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo

ART. 16 – L'Assemblea degli Associati

16.1 – L'assemblea degli Associati è l'organo sovrano di indirizzo dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni della Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

16.2 – Compiti dell'Assemblea - All'Assemblea degli Associati spettano i seguenti compiti:

- a) eleggere e revocare il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- c) approvare le linee generali di indirizzo dell'Associazione;
- d) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;
- e) esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- f) nominare e revocare i membri dell'Organo di Controllo, stabilendone il compenso nei limiti di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3 lett. a) del D.lgs. 117/2017;
- g) conferire l'incarico di Revisione Legale dei Conti, stabilendone anche la durata e il compenso nei limiti di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3 lett. a) del D.lgs. 117/2017;
- h) approvare la relazione delle attività e il Bilancio dell'anno precedente;
- i) approvare Bilancio Sociale, qualora per tale documento sia obbligatoria la redazione al superamento delle soglie di legge;
- j) approvare regolamenti attinenti ai compiti di sua competenza;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) determinare il numero e nominare i componenti il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Realizza Il Cambiamento ad ogni scadenza, in concomitanza con l'approvazione del proprio bilancio di esercizio e bilancio sociale;
- m) all'atto della nomina, stabilire il compenso eventualmente dovuto ai componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Realizza Il Cambiamento per tutta la durata della carica;
- n) a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto, confermare il Presidente, alla scadenza del secondo mandato per un ulteriore periodo non rinnovabile di un anno, qualora ciò sia necessitato dall'esigenza di accompagnare l'insediamento del successivo Presidente;
- o) deliberare la trasformazione ed approvare il progetto di fusione o di scissione della Associazione;
- p) deliberare sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 26 dello Statuto;
- q) esprimere preventivo parere sulla ammissione di enti giuridici quali nuovi associati.

16.3- Convocazione – L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e bilancio sociale, nonché ogni qualvolta sia necessario per le esigenze dell'associazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli Associati, i quali devono comunicare per iscritto le

ragioni della convocazione.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente in ogni luogo, sia in Italia che all'estero, purché in uno dei paesi della Unione Europea.

L'assemblea è convocata, almeno sette giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a tutti gli Associati ed agli altri aventi diritto, a mezzo lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima della data stabilita per l'adunanza, oppure con altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento di detto avviso almeno cinque giorni prima di tale data, scegliendo quale mezzo alternativo di convocazione:

- a) la lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli Associati, entro la data e l'ora stabilite per l'Assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- b) il messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli Associati, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Presidente, può essere sottoscritto da persona delegata dal Consiglio Direttivo.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano in proprio o per delega tutti gli Associati, i componenti il Consiglio Direttivo nonché l'Organo di Controllo, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti proposti per la discussione.

16.4– Quorum costitutivo e deliberativo - L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

16.5 – Maggioranze qualificate - Per deliberare la modifica del presente statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza di coloro che sono presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Associazione nonché la trasformazione, la fusione e la scissione della stessa, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano specifiche maggioranze, anche nelle ipotesi in cui la deliberazione sia assunta dalla Assemblea in seconda convocazione.

16.6 – Deleghe - E' consentito farsi rappresentare in assemblea da un altro Associato, a mezzo di delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può essere portatore di più di tre deleghe. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La delega non può essere conferita ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Associazione, ovvero a dipendenti della stessa.

16.7 - Processo verbale - Le riunioni delle assemblee sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

Le funzioni di Segretario delle riunioni vengono svolte di regola dal Segretario Generale. In caso di sua assenza o lontananza, le funzioni di Segretario delle riunioni vengono svolte dal soggetto designato dal Presidente della riunione.

Nei casi previsti dalla legge, il verbale dell'Assemblea è redatto da Notaio prescelto dal Presidente.

16.8 – Telecomunicazione - L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- I. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- II. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- III. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- IV. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- V. che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio

delle presenze.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno il giorno successivo alla prima. L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli Associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

16.9 – Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto – Salvo per le decisioni relative alla elezione ed alla revoca del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, alle azioni di responsabilità contro i Consiglieri, all'esclusione degli Associati, alle modifiche dello statuto associativo e all'approvazione del bilancio, da assumersi necessariamente con procedimento assembleare, le decisioni degli Associati possono anche essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti Associati che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Spetta al Presidente dell'Associazione verificare che tutti gli Associati stati adeguatamente informati circa la decisione da adottare ed i termini entro i quali esprimere il consenso, nonché verificare la formazione della volontà degli Associati.

L'esito della decisione, a cura dei Consiglieri, deve essere comunicato a tutti gli Associati, indicando:

- a) gli Associati favorevoli, contrari o astenuti;
- b) la data in cui si è formata la decisione;
- c) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione se richiesto dagli stessi Associati.

Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica.

Tutti i documenti trasmessi alla sede dell'Associazione relativi alla formazione della volontà degli Associati devono essere conservati dall'Associazione stessa.

Le decisioni degli Associati adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza

indugio nel libro verbali assemblee.

ART. 17 – Il Consiglio Direttivo

17.1 – Composizione – Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) Consiglieri.

La maggioranza dei Consiglieri è scelta tra gli Associati.

Tutti i Consiglieri devono essere persone fisiche.

Un consigliere è eletto dall'Assemblea, su proposta dell'Assemblea delle Basi ActionAid.

Un consigliere è eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo di ActionAid International.

17.2 – Durata in carica - Ogni Consigliere rimane in carica di regola per tre anni, salva diversa disposizione dell'Assemblea all'atto della nomina. Decorso tre anni, cessa dalla carica in occasione della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Alla scadenza del mandato il Consigliere può esser rieletto per una sola ulteriore volta, salvo diversa decisione espressamente motivata dell'Assemblea. La successiva rielezione è possibile solo dopo un intervallo di tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

17.3 – Poteri e Compiti - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione e può compiere quanto ritenga opportuno per il conseguimento degli scopi della stessa, in conformità alla legge e allo Statuto e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri e nomina al proprio interno un Tesoriere.

Il Tesoriere ha la funzione di:

- a) presentare al Consiglio Direttivo lo schema di bilancio dell'Associazione;
- b) assicurare la corretta pubblicità dei bilanci dell'Associazione;
- c) sovrintendere alla attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa.

Il Consiglio Direttivo può nominare l'Organismo di Vigilanza (ODV) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01, qualora lo ritenga opportuno.

17.4 – Revoca e dimissioni - Ciascun Consigliere può essere revocato o rassegnare le dimissioni.

1. Qualora un membro del Consiglio Direttivo si dimetta, cessi o decada anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la prima Assemblea successiva procederà all'elezione di un nuovo Consigliere in sostituzione. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza del suo mandato a prescindere dall'anzianità di carica maturata dal Consigliere sostituito.

2. Nel caso che le dimissioni, la cessazione o la decadenza di uno o più consiglieri, facciano scendere il numero dei consiglieri presenti in consiglio sotto il numero minimo dei consiglieri fissato dall'art. 17.1, l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal presidente o in mancanza, dal più anziano tra i consiglieri in carica e non oltre 30 giorni dalla data in cui venga meno il numero minimo dei consiglieri, per l'elezione di uno o più consiglieri.

3. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal presidente o in mancanza, dal più anziano tra i consiglieri in carica e non oltre 30 giorni dalla data in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, affinché provveda alla nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.

17.5 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi in ogni luogo in Italia o all'estero, purché in uno dei Paesi della Unione Europea.

La convocazione viene fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per la riunione a ciascun membro del Consiglio e dell'Organo di Controllo, se nominato, oppure con altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento di detto avviso almeno 5 (cinque) giorni prima di tale data, scegliendo quale mezzo alternativo di convocazione:

- a) la lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per la riunione, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- b) il messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per la riunione, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In caso di urgenza la riunione potrà essere convocata, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno 2 (due) giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri, il Segretario Generale e l'Organo di Controllo, se nominato.

17.6 – Quorum costitutivo e deliberativo – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Consigliere designato dagli intervenuti.

17.7 – Processo verbale - Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli Associati che richiedano di consultarlo.

Le funzioni di Segretario delle riunioni vengono svolte di regola dal Segretario Generale. In caso di sua assenza o lontananza, le funzioni di Segretario delle riunioni vengono svolte dal soggetto designato dal Presidente della riunione.

17.8 – Telecomunicazione - E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo in audio e/o videoconferenza, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire e purché siano assicurati i fondamentali diritti di partecipazione costituiti principalmente:

- * dalla scelta del luogo della riunione, dove saranno presenti almeno il Presidente ed il Segretario;
- * dall'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare;
- * dalla possibilità di ciascuno di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

17.9 – Consultazione scritta - Le decisioni del Consiglio Direttivo potranno essere anche assunte sulla base:

- a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun Consigliere con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";
- b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento

oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti i Consiglieri, ai Sindaci, se nominati; ciascun Consigliere daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla Associazione il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in quest'ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano all'Associazione le dichiarazioni di approvazione della maggioranza dei Consiglieri.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 18 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto per ulteriore un mandato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede e convoca l'Assemblea degli Associati e le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio e comunque entro 30 giorni, dal più anziano tra i consiglieri in carica, per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 19 – L'Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dalla legge o per decisione della Assemblea.

L'organo di controllo è composto da 1 (uno) o più soggetti, sino ad un massimo di 3 (tre), non Associati, in possesso dei requisiti indicati dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Assemblea può nominare anche un supplente.

L'organo di controllo, anche monocratico, dura in carica per tre esercizi, e scade in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio. Il o i componenti sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno

2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Resta salva la facoltà e la possibilità per l'associazione di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/01, tramite una delibera del Consiglio Direttivo.

All'organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, se non affidato alla società di revisione legale dei conti o un revisore legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il Bilancio Sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida dettate dalla legge. Il Bilancio Sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, in composizione collegiale, si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai componenti l'Organo di controllo compete un compenso per il loro operato, determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, su proposta del Consiglio Direttivo e nell'ambito e nei limiti del budget di spesa annualmente approvato.

TITOLO VI

SOGGETTI DI FUNZIONAMENTO

Segretario Generale, gratuità dell'opera dei soci e personale dipendente, revisore legale dei conti

ART. 20 – Il Segretario Generale

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale che ha il compito di fungere da segretario del Consiglio stesso e dell'Assemblea degli Associati.

Il Segretario Generale partecipa stabilmente alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum costitutivo, coadiuvando il Consiglio stesso nella definizione dell'indirizzo strategico e del posizionamento pubblico della Associazione. Nelle discussioni che riguardano la sua diretta responsabilità, il suo operato e il suo compenso, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di chiedere al Segretario Generale di lasciare la riunione.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Segretario Generale, tramite procura, determinati poteri gestori e di rappresentanza.

Il Segretario Generale è il principale portavoce dell'Associazione.

Infine, il Segretario Generale è responsabile del buon funzionamento degli uffici e dello staff

dell'Associazione.

Il Segretario Generale ha il diritto ad essere retribuito dall'associazione nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 16 del D.Lgs. 117/17.

Le funzioni ed i poteri del Segretario Generale possono essere attribuiti dal Consiglio Direttivo separatamente e/o congiuntamente anche a due soggetti.

ART. 21 – Gratuità dell'opera degli Associati e il personale dipendente

21.1 - Gratuità dell'opera degli Associati - L'Associazione si avvale dell'opera gratuita degli Associati, anche quando gli stessi ricoprono cariche sociali, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, per lo svolgimento del mandato.

21.2 - Personale dipendente - L'Associazione può anche assumere personale dipendente ed avvalersi di collaborazioni retribuite per il suo regolare funzionamento, fermo restando i vincoli e le indicazioni di legge.

ART. 22 – La revisione legale dei conti

L'Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, nei casi previsti dalla legge o per decisione della Assemblea.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Salvo diversa indicazione, l'incarico ha durata per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e il mandato è rinnovabile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 23 – Il Patrimonio - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dagli eventuali contributi degli Associati;
- c) da elargizioni, donazioni o lasciti testamentari;
- d) da qualsiasi utile o avanzo in qualsiasi modo realizzato con il patrimonio dell'Associazione;
- e) da fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Il patrimonio iniziale dell'ente ammonta a Euro 105.000,00 (centocinquemila virgola zero zero).

È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle diverse di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17.

Il Patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato per scopi diversi.

ART. 24 - Esercizio Finanziario – L'Associazione deve tenere tutti i libri contabili richiesti dalla Legge e comunque deve tenere la contabilità che registri le somme ricevute o versate dall'Associazione, con l'indicazione delle singole operazioni relative, nonché qualsiasi proprietà, credito, debito della Associazione.

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro il 30 giugno di ogni anno e comunque in tempo utile per consentire il rispetto di tutte le prescrizioni di legge, anche relative alle formalità di deposito, il bilancio deve essere sottoposto alla approvazione della Assemblea.

Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione nei 10 (dieci) giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni Associato.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione ed in ogni caso l'Associazione fa richiamo integrale senza deroghe all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le associazioni, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ad esse direttamente connesse, previste dal presente statuto.

Il Consiglio direttivo, in osservanza dell'art. 13 comma 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a fare menzione, in caso di svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del loro carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

I conti dell'Associazione dovranno essere esaminati almeno una volta all'anno da revisori dei conti qualificati, ove nominati.

I conti dell'Associazione e le procedure amministrative adottate nella prassi saranno sottoposti almeno una volta ogni 5 (cinque) anni all'esame dei revisori interni di ActionAid International. Le risultanze di tale esame saranno messe a disposizione del Tesoriere e dell'Organo di Controllo, i quali dovranno riferire alla prima Assemblea dei Soci.

ART. 25 – Bilancio Sociale - Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione è tenuta alla predisposizione del Bilancio Sociale e agli obblighi di pubblicazione di detto Bilancio e dei dati ivi previsti di cui all'art.14 comma 1 e 2 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto ad adempiere a detti obblighi di pubblicità e previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Esso può avvalersi di propri incaricati e fiduciari.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – Scioglimento – Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto in caso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, acquisito il parere dell'Ufficio Statale del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

ART. 27 – Rinvio - Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

F.to Mariangela Elena Cassano

F.to Enzo Sami Giuliano - Notaio

Copia su supporto informatico conforme al suo originale, ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Milano, 24 marzo 2025

Notaio Enzo Sami Giuliano - Firma Digitale